



Allegato 4 alla Deliberazione n. 654 del 05.08.2022

Repertorio n.

Imposta di bollo di Euro _____ assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. ____ del ____ dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di _____ - Ufficio Territoriale di _____
--

**[SCHEMA TIPO] CONTRATTO D'APPALTO PER L' ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA LOTTO**

\_\_\_\_\_.

**TRA**

L'ATS della Città Metropolitana di Milano, C.F. e P. IVA n. 09320520969, con sede legale in Milano, Corso Italia n. 52, nella persona del Direttore Generale Walter Bergamaschi, nominato con DGR della Regione Lombardia n. XI/1054 del 17.12.2018 (nel seguito per brevità anche "Amministrazione appaltante")

**E**

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ in persona di  
 \_\_\_\_\_ in qualità Legale Rappresentante (nel seguito per brevità anche "Appaltatore")

**PREMESSO CHE**

- La società \_\_\_\_\_, a seguito di espletamento di gara d'appalto a procedura aperta sotto soglia comunitaria, nelle forme previste dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e ai sensi e per gli effetti della Deliberazione del Direttore Generale dell'ATS \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è risultata aggiudicataria dell'acquisizione di servizi di \_\_\_\_\_ (Lotto \_\_\_\_)
- con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si trasmetteva all'Appaltatore sopra citato comunicazione di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 76, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- l'Amministrazione Appaltante ha provveduto ad acquisire:
  - cauzione definitiva;
  - estremi del conto corrente dedicato all'appalto ai sensi del D. Lgs. 136/2010;



Allegato 4 alla Deliberazione n. 654 del 05.08.2022

- DURC regolare;
- [facoltativo: altra eventuale documentazione];
- la Stazione Appaltante ha provveduto ad effettuare i controlli di Legge, in particolare:  
[...]

**SI CONVIENE E STIPULA:**

**Art. 1 - Oggetto del Contratto**

Oggetto del presente Contratto d'Appalto è l'acquisizione di servizi di \_\_\_\_\_ [descrizione del lotto oggetto di contratto]

**Art. 2 - Durata del Contratto**

Il presente Contratto d'Appalto, avrà durata di 12 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

**Art. 3 - Importo del Contratto**

L'importo complessivo è pari a € \_\_\_\_\_ più IVA, corrispondente al valore massimo presunto cui può giungere il contratto.

**Art. 4 – Rinnovo e opzioni contrattuali**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per un periodo di ulteriori 12 mesi, alle medesime condizioni normo-economiche, previa verifica della corretta e puntuale esecuzione delle prestazioni da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto. L'Amministrazione, qualora intenda esercitare tale opzione, ne darà comunicazione all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata.

Nel periodo di vigenza del presente Contratto potrà essere applicata la revisione dei prezzi secondo quanto disposto dall'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto.

**Art. 5 – Proprietà intellettuale**

Tutto il software sviluppato, unitamente a tutte le successive modifiche (correttive e/o evolutive e/o migliorative) che verranno introdotte dall'Appaltatore, unitamente a tutta la documentazione tecnica e di esercizio prodotta, dovranno intendersi di proprietà dell'Amministrazione.

Al termine del periodo contrattuale, per tutti i progetti realizzati *ad hoc* dall'Appaltatore, l'Amministrazione deve poter gestire l'acquisizione del solo servizio di assistenza e manutenzione attraverso procedure acquisitive aperte in linea con la normativa vigente.



*Allegato 4 alla Deliberazione n. 654 del 05.08.2022*

L'Amministrazione ha la possibilità di cedere in riuso le eventuali personalizzazioni ad altri Enti Pubblici che lo dovessero richiedere. Le stesse personalizzazioni potranno essere segnalate ad AgID per essere rese disponibili in modalità aperta sul repository Developers Italia.”

#### **Art.5 - Obblighi contrattuali**

L'Appaltatore deve munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui si rendano necessari in corso di esecuzione del contratto all'esercizio della sua attività.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato Tecnico lotto

\_\_\_\_\_.

L'Appaltatore si obbliga a:

- rispettare la normativa contrattuale e regolamentare del lavoro, della sicurezza sui luoghi di lavoro per tutto il personale a vario titolo impiegato;
- retribuire il personale:
- dipendente in misura non inferiore a quella stabilita nel CCNL di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competente;
- Libero Professionale con compensi liberamente determinati dalla contrattazione individuale (contrattazione diretta tra operatori a rapporto Libero Professionale e l'Appaltatore) – con obbligo di deposito, prima dell'utilizzazione, del contratto individuale.

*[Per il Lotto 2]* L'Appaltatore si obbliga a consegnare la soluzione in tutte le parti specificate nel Capitolato Tecnico entro un massimo di 60 giorni solari dalla data di sottoscrizione del presente Contratto. La non osservanza di tale pianificazione può determinare l'applicazione di penali e/o l'eventuale risoluzione del contratto.

#### **Art. 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Appaltatore, ai fini di quanto previsto dalla L. 136/2010:

- assume l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso le banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche su cui verranno appoggiati tutti i movimenti relativi alla gestione del presente contratto;
- si obbliga, a pena di nullità assoluta, a fare inserire nei contratti eventualmente stipulati con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi o forniture oggetto del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;
- si impegna a dare immediata comunicazione a questa Azienda ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Milano della notizia di inadempimento della propria controparte/subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.



*Allegato 4 alla Deliberazione n. 654 del 05.08.2022*

Inoltre, l'Appaltatore dovrà essere dotato di attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici previsti in materia di **fatturazione elettronica**, o, in alternativa, deve conferire specifico mandato ad un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 5, D.M. 55/2013.

## **Art. 7 - Fatturazione e pagamenti**

### **§ 7.1 Fatturazione**

Le prestazioni, rese nei modi prescritti dagli atti di gara, saranno oggetto di fatturazione da parte dell'Appaltatore come di seguito dettagliato:

#### *[Lotto 1]*

1. Servizi professionali di progettazione, sviluppo, manutenzione e assistenza svolte con tariffazione ordinaria attraverso giornate "a consumo" da pagarsi dopo il collaudo e rilascio in produzione delle attività effettuate.
2. Servizi professionali di progettazione, sviluppo, manutenzione e assistenza svolte con tariffazione straordinaria attraverso giornate "a consumo" da pagarsi dopo il collaudo e rilascio in produzione delle attività effettuate.

#### *[Lotto 2]*

1. Reverse engineering (acquisizione adeguate conoscenze sul sistema Banca Dati Strutture Sociali) e attività evolutive delle funzionalità descritte nel Capitolato Tecnico da pagarsi "a corpo"; tale quota verrà riconosciuta nel seguente modo:
  - una parte (il 50% di tale quota) a corpo, dopo il collaudo e rilascio in produzione;
  - la quota rimanente (l'altro 50%) sarà da fatturarsi periodicamente con canone periodico trimestrale posticipato, dopo il rilascio del sistema in produzione.
- Servizi una tantum di formazione utenti e di migrazione (applicazione e dati) da pagarsi "a corpo", dopo il rilascio del sistema in produzione.
- Vedi punto precedente.
- Servizi di assistenza e manutenzione da fatturarsi periodicamente con canone trimestrale posticipati, a valle del rilascio del sistema in produzione.
- Servizi di manutenzione evolutiva da pagarsi "a consumo" dopo il collaudo e rilascio in produzione delle modifiche evolutive effettuate.
- Servizi di cloud hosting da fatturarsi periodicamente con canone trimestrale, dopo il collaudo e rilascio del sistema in produzione.

L'Appaltatore invierà esclusivamente **fattura elettronica** riportante il numero e la data dell'ordinativo nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nel Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il mancato adeguamento alla normativa suindicata impedisce di procedere a qualsiasi pagamento, anche parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico e che, in tal caso, non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica. Il mancato adeguamento alla normativa su indicata costituisce inadempimento contrattuale.



Allegato 4 alla Deliberazione n. 654 del 05.08.2022

La **fattura elettronica** dovrà essere emessa in regola con le vigenti disposizioni di legge che regolano la materia e comunque in maniera chiara e lineare, in modo da rendere i riscontri facili ed immediati.

A tal fine si indicano gli elementi specifici che dovranno essere contenuti nella fattura elettronica (come riportato sul sito web [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)):

Denominazione Ente:	ATS della Città Metropolitana di Milano
Codice IPA:	atsmetmi
Codice Univoco Ufficio:	BMAGH7 – FORNITURE E PRESTAZIONI GENERICHE ATS
Codice fiscale del servizio di fatturazione elettronica:	09320520969
Partita IVA:	09320520969

Dovrà, in ogni caso, essere periodicamente consultato il sito web [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it) per verificare eventuali aggiornamenti o modificazioni del codice univoco.

Ai sensi del richiamato art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso l'ATS della Città Metropolitana di Milano devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Ai sensi dell'art. 25, co. 3, d.l. 66/2014, l'ATS non procederà al pagamento di fatture elettroniche che non riportino il codice CIG, come previsto dal richiamato art. 25, co. 2, d.l. 66/2014.

Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, Regione Lombardia ha raccomandato la presenza di talune informazioni necessarie a favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali.

Le informazioni obbligatorie sono le seguenti:

- Codice Identificativo Gara (C.I.G.) sopra indicato;
- eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge.
- tutti i dati relativi al pagamento;
- data e numero d'ordine d'acquisto (associato a ciascuna riga fattura);
- totale documento;
- codice fiscale del cedente;
- ogni altra indicazione utile.
- in generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Per le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica, l'Appaltatore si impegna a seguire le regole tecniche e linee guida di cui al D.M. 55/2013, avvalendosi del supporto informativo e delle specifiche disponibili al sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it).

In mancanza delle informazioni sopra descritte, le fatture saranno rifiutate dall'Amministrazione.



*Allegato 4 alla Deliberazione n. 654 del 05.08.2022*

## **7.2 Pagamenti**

Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato dall'Amministrazione entro 30 giorni dalla verifica di regolare esecuzione del contratto a cura del competente servizio dell'Agenzia. Tale verifica sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L'Amministrazione non procederà comunque alla liquidazione di fatture anticipate ed emesse prima dell'erogazione del servizio/fornitura.

L'Amministrazione provvederà a respingere la fattura qualora:

1. non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo e il codice CIG;
2. non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti;
3. non sia regolare dal punto di vista fiscale;
4. le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
5. risultino non conformità tra la fornitura consegnata e quanto richiesto;
6. non risulti corredata, in allegato, di eventuale documentazione richiesta.

Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all'appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell'aggiudicatario.

Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell'Appaltatore, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte dell'Amministrazione.

L'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

In caso di eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi della D. Lgs. 231/2002, testo vigente.

Il pagamento si intenderà avvenuto alla data dell'emissione dell'ordinativo di pagamento e gli interessi di moratoria decorreranno da tale data.

Per provvedere al pagamento l'Amministrazione deve essere in possesso di un D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), acquisito d'ufficio, da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte dell'Appaltatore. Qualora il D.U.R.C. dell'Appaltatore evidenzia irregolarità, l'Amministrazione sarà tenuta all'osservanza di quanto disposto dal DPR 207/2010 e dalle indicazioni fornite dagli enti previdenziali interessati.

In relazione a tali irregolarità, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per l'eventuale sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

Il nuovo obbligo normativo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27.12.2017, art. 1, comma 414) stabilisce che tutti gli ordini di acquisto della pubblica amministrazione dovranno essere effettuati esclusivamente in formato elettronico e trasmessi per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordinativi di acquisto (NSO).

L'architettura del sistema NSO è stata realizzata utilizzando l'infrastruttura, già esistente, del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche (Sdi) e dialogherà con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita da ANAC, per la verifica della corretta indicazione del CIG assegnato al Contratto, nonché con il sistema SIOPE+ e la Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC).



*Allegato 4 alla Deliberazione n. 654 del 05.08.2022*

Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 07.12.2018 sono state approvate le regole tecniche e le linee guida concernenti la gestione degli ordinativi elettronici degli enti e aziende del SSN, pubblicate sul sito della Ragioneria Generale dello Stato MEF.

Con Decreto del MEF del 27 dicembre 2019, è stata fissata nella data del 01.02.2020 la decorrenza dell'obbligatorietà, per le aziende pubbliche del SSN, dell'ordinativo elettronico per la fornitura di beni sanitari e non sanitari ed è stato stabilito il termine del 01.01.2021 per gli ordini elettronici relativi agli acquisti di servizi sanitari e non sanitari.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il sito aziendale al seguente indirizzo: <https://www.ats-milano.it/portale/Ats/Bandi-di-gara/Nodo-di-Smistamento-degli-Ordini-NSO>.

**Art. 8 – Direttore dell'Esecuzione del Contratto**

Il Direttore dell'esecuzione del Contratto è il Responsabile/Direttore \_\_\_\_\_ della UOC/UOS \_\_\_\_\_ dell'ATS della Città Metropolitana di Milano.

**Art. 9 - Inadempienze e penalità**

Di seguito sono descritti gli indicatori di qualità e gli SLA previsti per misurare i diversi servizi che compongono la fornitura dal rispetto delle scadenze contrattuali (piano della qualità, predisposizione ambienti, date di rilascio del software in produzione, attività di subentro, ...), alla Quality Assurance (indici di difettosità in fase di collaudo) ed ai servizi di manutenzione (correttiva, evolutiva, legislativa) e di assistenza / gestione applicativa.

**RSCT - Rispetto di una scadenza contrattuale**

L'indicatore di qualità RSCT misura il rispetto delle scadenze temporali derivanti dalla documentazione contrattuale inclusa l'offerta tecnica dell'Appaltatore e/o pianificate in un piano di lavoro approvato. Il requisito si applica anche per le eventuali attività di manutenzione evolutiva.

Ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ad una scadenza contrattuale determina l'applicazione di una penale pari all'1% dell'importo totale previsto dal contratto di fornitura. La giornata lavorativa vale dalle 9 alle 18 dei giorni feriali, dal lunedì al venerdì. Il criterio in oggetto si applica ad ogni scadenza temporale prevista dalla documentazione contrattuale, inclusa l'offerta tecnica dell'Appaltatore e/o pianificata in un piano di lavoro approvato. Il criterio si applica anche per le eventuali attività di manutenzione evolutiva.

Caratteristica	Efficienza	Sotto caratteristica	Prestazioni temporali
Aspetto da valutare	Rispetto di una scadenza contrattuale		
Unità di misura	Giorni lavorativi	Fonte dati	Documenti di pianificazione
Periodo di riferimento	Durata contratto	Frequenza di misurazione	Ad evento
Dati da rilevare	Per ciascuna scadenza vanno rilevati <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data prevista (data_prev) di una scadenza contrattuale</li> <li>- Data effettiva (data_eff) dell'evento contrattuale</li> </ul>		



Allegato 4 alla Deliberazione n. 654 del 05.08.2022

<b>Regole di campionamento</b>	Nessuna
<b>Formula</b>	$RSCT = data\_eff - data\_prev$
<b>Regole di arrotondamento</b>	Nessuna
<b>Valore di soglia</b>	$RSCT \leq 0$
<b>Azioni contrattuali</b>	Ogni giorno lavorativo di ritardo ( $RSCT > 0$ ) determina la penale " <b>Slittamento di una scadenza contrattuale</b> " pari all'1‰ contrattuale.
<b>Eccezioni</b>	Nessuna

#### TNCO – Tasso di casi di test eseguiti in collaudo con esito negativo

L'Appaltatore è tenuto alla predisposizione del piano di test (test unitari, test funzionali, di sistema, di sicurezza, di performance, ecc.) e all'esecuzione dei casi di test pianificati sino al loro esito positivo: ciò rappresenta la preconditione per la consegna del software realizzato e dunque per l'avvio del collaudo. A partire dal piano di test viene redatto il piano di collaudo.

L'indicatore di qualità TNCO misura il rapporto tra i casi di collaudo eseguiti con esito negativo ed il totale dei casi di collaudo previsti ed eseguiti in collaudo. Deve essere rilevato per ogni collaudo, compresi i collaudi successivi ad un precedente collaudo negativo.

Un rapporto tra i casi di collaudo eseguiti con esito negativo ed il totale dei casi di collaudo previsti ed eseguiti in collaudo superiore al 10% comporta l'applicazione di una penale pari all'1‰ del valore contrattualmente fissato per il servizio realizzativo nel contratto di fornitura. Il criterio deve essere applicato per ogni collaudo, compresi i collaudi successivi ad un precedente collaudo negativo.

Caratteristica	Affidabilità	Sotto caratteristica	Maturità
<b>Aspetto da valutare</b>	Percentuale di casi di test eseguiti con esito negativo rispetto al totale dei casi di collaudo eseguiti		
<b>Unità di misura</b>	Punto percentuale	<b>Fonte dati</b>	Piano di Test – Realizzazione Rapporto di collaudo
<b>Periodo di riferimento</b>	La durata della fase di collaudo dell'obiettivo	<b>Frequenza di misurazione</b>	Al termine della fase di collaudo dell'obiettivo
<b>Dati da rilevare</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- casi di test pianificati , eseguiti con esito negativo in collaudo (N_test_not_ok)</li> <li>- casi di test eseguiti in collaudo (Tot_test)</li> </ul>		
<b>Regole di campionamento</b>	Nessuna		
<b>Formula</b>	$TNCO = (N\_test\_not\_ok / Tot\_test) * 100$		





Allegato 4 alla Deliberazione n. 654 del 05.08.2022

<b>Regole di arrotondamento</b>	Il risultato della misura va arrotondato: - per difetto se la parte decimale è $\leq 0,5$ - per eccesso se la parte decimale è $> 0,5$
<b>Valore di soglia</b>	TNCO < 10 %
<b>Azioni contrattuali</b>	Il non rispetto del valore di soglia comporterà l'applicazione della penale una tantum " <b>Test negativi in collaudo</b> " pari all'1‰ del valore contrattualmente fissato per il servizio realizzativo nel contratto di fornitura. Il nuovo collaudo inizierà alla data fissata da ATS.
<b>Eccezioni</b>	Nessuna

### GSCO – Giorni di sospensione del collaudo

Con l'indicatore GSCO si vuole controllare il numero di giorni in cui è stato sospeso il collaudo di un obiettivo realizzativo (di sviluppo, di manutenzione evolutiva o adeguativa, ...) per cause imputabili all'Appaltatore.

Un ritardo di oltre un giorno lavorativo rispetto alla data di collaudo concordata determina l'applicazione di una penale una tantum pari all'1‰ dell'importo fissato per il servizio realizzativo nel contratto di fornitura.

	Affidabilità	Sottocaratteristica	Maturità
<b>Aspetto da valutare</b>	Numero complessivo di giorni in cui è stato sospeso il collaudo di un obiettivo per cause imputabili al Appaltatore		
<b>Unità di misura</b>	Giorno lavorativo	<b>Fonte dati</b>	Comunicazioni di sospensione del collaudo e di ripresa
<b>Periodo di riferimento</b>	Durata collaudo	<b>Frequenza di misurazione</b>	Al termine del collaudo
<b>Dati da rilevare</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data della singola sospensione collaudo (<math>Data\_sospensione_i</math>)</li> <li>Data della singola di ripresa del collaudo (<math>Data\_ripresa_i</math>)</li> <li>Numero di sospensioni del collaudo (<math>Nsosp</math>)</li> </ul>		
<b>Regole di campionamento</b>	Si applica a tutte le sospensioni del collaudo (sia per la prima che, qualora capitati, per le successive)		
<b>Formula</b>	$GSCO = \sum_1^{Nsosp} (Data\_ripresa_i - Data\_sospensione_i)$		
<b>Regole di arrotondamento</b>	Nessuna		
<b>Valore di soglia</b>	GSCO = 0		
<b>Azioni contrattuali</b>	Per ogni giorno lavorativo eccedente la soglia, ATS applicherà la penale " <b>Sospensione del collaudo</b> " pari all'1‰ dell'importo fissato per il servizio realizzativo nel contratto di fornitura.		
<b>Eccezioni</b>	Nessuna		

### DAES – Difettosità in avvio in esercizio

Con questo indicatore DAES si vuole rilevare, per ogni obiettivo realizzativo rilasciato in esercizio, il numero di malfunzionamenti bloccanti e non bloccanti, nel periodo di riferimento.



*Allegato 4 alla Deliberazione n. 654 del 05.08.2022*

Si stabilisce che la fase di avvio in esercizio dura due mesi a partire dal rilascio del software in produzione; questo criterio vale per il primo rilascio del sistema in produzione e per ogni successivo obiettivo realizzativo rilasciato in esercizio (è quindi compresa la manutenzione evolutiva). Entro tale periodo un numero di errori (bloccanti, non bloccanti) oltre le soglie stabilite (al primo errore bloccante; oltre i tre errori non bloccanti) determina l'applicazione di una penale pari al pari all'1‰ dell'importo contrattualmente calcolato per l'obiettivo realizzativo.

Caratteristica	Affidabilità	Sottocaratteristica	Maturità
<b>Aspetto da valutare</b>	Difettosità in avvio di esercizio, ovvero 2 mesi dopo il rilascio in produzione.		
<b>Unità di misura</b>	Difettosità	<b>Fonte dati</b>	Sistema di tracciatura
<b>Periodo di riferimento</b>	Fase di avvio in esercizio	<b>Frequenza di misurazione</b>	Al termine del periodo di riferimento
<b>Dati da rilevare</b>	Numero totale di malfunzionamenti non bloccanti delle funzionalità utente nuove o modificate dall'obiettivo rilevati durante il periodo di riferimento (N_malfunz_no_bl). Numero totale di malfunzionamenti bloccanti delle funzionalità utente nuove o modificate dall'obiettivo rilevati durante il periodo di riferimento (N_malfunz_bl)		
<b>Regole di campionamento</b>	Nessuna		
<b>Valore Soglie</b>	DAES (bloccanti) = 0 DAES (non bloccanti) <= 3		
<b>Regole di arrotondamento</b>	Nessuna		
<b>Azioni contrattuali</b>	Per ciascun errore eccedente il valore di soglia ATS applicherà la penale <b>"Eccesso di malfunzionamenti in avvio di esercizio"</b> pari all'1‰ dell'importo contrattualmente calcolato per l'obiettivo realizzativo		

**TROI – Tempestività di Ripristino dell'Operatività in esercizio (per singolo intervento)**

L'indicatore TROI misura il livello di servizio di ogni intervento di ripristino dell'operatività del software applicativo in esercizio, eseguito nel periodo di riferimento. La giornata lavorativa vale dalle 9 alle 18 dei giorni feriali dal lunedì al venerdì.

In sintesi: stabilito che la giornata lavorativa va dalle 9 alle 18 dei giorni feriali dal lunedì al venerdì, il criterio prevede che trimestralmente si calcolino i tempi di ripristino dell'operatività di ogni richiesta di intervento di manutenzione correttiva. La soglia massima di intervento per errori bloccanti, al netto dei periodi di tempo (sospensione) non imputabili all'Appaltatore, è di 8 (otto) ore solari. La soglia massima di intervento per errori non bloccanti, al netto dei periodi di tempo (sospensione) non imputabili all'Appaltatore, è di 2 (due) giorni lavorativi considerando quanto definito per la giornata lavorativa. Per ogni singolo intervento che eccede la relativa soglia, ATS applicherà una penale pari all'1‰ per errori bloccanti o pari allo 0,5‰ per errori non bloccanti dell'importo contrattualmente definito per il servizio di correttiva, compreso il software rilasciato (realizzato o modificato) dall'Appaltatore durante la fornitura.



## Allegato 4 alla Deliberazione n. 654 del 05.08.2022

Caratteristica	Efficienza	Sottocaratteristica	Efficienza temporale
<b>Aspetto da valutare</b>	Tempestività di ripristino dell'operatività del software applicativo in esercizio a seguito di un malfunzionamento		
<b>Unità di misura</b>	Ore solari per errori bloccanti, lavorative negli altri casi (a multipli di mezza giornate lavorative)	<b>Fonte dati</b>	Sistema di tracciatura o comunicazioni
<b>Periodo di riferimento</b>	Il trimestre precedente la rilevazione	<b>Frequenza di misurazione</b>	Trimestrale
<b>Dati da rilevare</b>	<p>Avvio del processo di risoluzione del malfunzionamento: data, ora e minuti comunicazione all'Appaltatore [<i>fase attivazione</i>] (<i>inizio</i>)</p> <p>Termine della risoluzione del malfunzionamento: data, ora e minuti fine esecuzione [<i>fase esecuzione</i>] (<i>termine</i>)</p> <p>Tempo di sospensione della risoluzione del malfunzionamento (<i>sospensione</i>) a causa dell'indisponibilità dell'ambiente di correzione, o per ragioni <u>non imputabili all'Appaltatore</u> (<i>TRO</i>)</p>		
<b>Regole di campionamento</b>	Nessuna		
<b>Formula</b>	$TROI = termine - inizio - TRO$ (ore, minuti)		
<b>Regole di arrotondamento</b>	Nessuna		
<b>Valore di soglia</b>	TROI	Bloccante: ≤ 8 ore solari	Non Bloccante: ≤ 2 gg lavorativi ( <i>esclusi sabato e festivi</i> )
<b>Azioni contrattuali</b>	<p>Il superamento del valore di soglia comporterà l'applicazione della penale "<b>Ripristino dell'operatività in esercizio</b>" così definita:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ pari all'1‰ per errori bloccanti o pari allo 0,5‰ per errori non bloccanti dell'importo contrattualmente definito per il servizio di correttiva per malfunzionamenti sul sw affidato al servizio di correttiva ad inizio fornitura;</li> <li>➤ pari all'1‰ per errori bloccanti o pari allo 0,5‰ per errori non bloccanti del valore complessivo del servizio realizzativo per i malfunzionamenti su software rilasciato (realizzato o modificato) dall'Appaltatore durante la fornitura.</li> </ul>		
<b>Eccezioni</b>	Nessuna		

**CSR – Interventi di manutenzione correttiva recidivi**

L'indicatore CSR misura il grado di efficacia degli interventi di manutenzione misurando la percentuale di errori che si ripresentano dopo l'intervento correttivo.

In sintesi: ATS trimestralmente valuterà il numero di interventi di manutenzione correttiva recidivi, ovvero segnalati sul sistema di tracciatura relativi allo stesso malfunzionamento. Per ogni intervento recidivo (già la prima riapertura di una segnalazione sul medesimo malfunzionamento rende l'errore recidivo) ATS applicherà una penale pari all'1‰ dell'importo contrattualmente definito per il servizio di correttiva, compreso il software rilasciato (realizzato o modificato) dall'Appaltatore durante la fornitura.



Allegato 4 alla Deliberazione n. 654 del 05.08.2022

Caratteristica	Affidabilità	Sottocaratteristica	Maturità
<b>Aspetto da valutare</b>	Numero di interventi di manutenzione correttiva recidivi, cioè relativi allo stesso modulo per lo stesso malfunzionamento.		
<b>Unità di misura</b>	Case recidivi	<b>Fonte dati</b>	Sistema di tracciatura o comunicazioni
<b>Periodo di riferimento</b>	Trimestre precedente la rilevazione	<b>Frequenza di misurazione</b>	Trimestrale
<b>Dati da rilevare</b>	Numero di interventi di manutenzione correttiva segnalati sul sistema di tracciatura per lo stesso malfunzionamento ( <i>Ncase_ricorsivi</i> )		
<b>Regole di campionamento</b>	Nessuna		
<b>Formula</b>	$CSR = Ncase\_ricorsivi$		
<b>Regole di arrotondamento</b>	Nessuna		
<b>Valore di soglia</b>	CSR = 0		
<b>Azioni contrattuali</b>	Ogni caso recidivo eccedente il valore di soglia comporterà l'applicazione della penale "Interventi di manutenzione correttiva recidivi" pari all'1‰ dell'importo contrattualmente definito per il servizio.		
<b>Eccezioni</b>	Nessuna		

#### TRRI – Tempestività di risoluzione delle richieste di assistenza

L'indicatore di qualità TRRI misura l'efficacia della prestazione mediante la percentuale di chiamate risolte od inoltrate al gruppo responsabile della risoluzione (es. manutenzione correttiva) dopo aver identificato la causa.

L'Amministrazione trimestralmente valuterà il numero di richieste di assistenza effettuate ed il relativo tempo di risoluzione od inoltrate al gruppo responsabile della risoluzione (es. manutenzione correttiva) dopo aver identificato la causa. Occorre considerare il numero di richieste di assistenza risolte entro le 4 (quattro) ore e rapportarlo rispetto al numero totale di richieste effettuate nel trimestre: il risultato della misura va arrotondato al punto percentuale, ovvero per difetto se la parte decimale è  $\leq 0,5$ , per eccesso se la parte decimale è  $> 0,5$ . Per ogni 5 punti percentuale inferiore al 99% o sua frazione, ATS applicherà una penale pari all'1‰ dell'importo contrattualmente previsto per il relativo servizio di gestione.

Caratteristica	Efficienza	Sottocaratteristica	Efficienza temporale
<b>Aspetto da valutare</b>	Tempestività di risoluzione delle richieste di assistenza		
<b>Unità di misura</b>	Punto percentuale	<b>Fonte dati</b>	Strumento di tracciatura o comunicazioni
<b>Periodo di riferimento</b>	Trimestre precedente la rilevazione	<b>Frequenza di misurazione</b>	Trimestrale
<b>Dati da rilevare</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data e Ora (hh/mm) di ricezione della richiesta (Data_ricezione)</li> <li>- Data e Ora (hh/mm) della effettiva risoluzione della richiesta/inoltro gruppo con diagnosi (Data_risoluz)</li> <li>- Numero totale richieste di assistenza pervenute nel periodo di riferimento</li> </ul>		



Allegato 4 alla Deliberazione n. 654 del 05.08.2022

<b>Regole di campionamento</b>	Vanno considerate tutte le richieste di assistenza pervenute
<b>Formula</b>	$TRRI = \text{Num\_richieste}(T\_risoluz \leq 4 \text{ ore}) / \text{Num\_richieste\_pervenute}$ dove: $T\_risoluz = \text{Data\_risoluz} - \text{Data\_ricezione}$
<b>Regole di arrotondamento</b>	Il risultato della misura va arrotondato al punto percentuale: - per difetto se la parte decimale è $\leq 0,5$ - per eccesso se la parte decimale è $> 0,5$
<b>Valore di soglia</b>	$TRRI \geq 99\%$
<b>Azioni contrattuali</b>	Per ogni 5% o frazione inferiore al valore di soglia l'Amministrazione applicherà la penale " <b>Mancata Tempestività nella risoluzione delle richieste di assistenza</b> " pari all'1‰ dell'importo contrattualmente previsto per il relativo servizio di gestione
<b>Eccezioni</b>	Nessuna

#### Art. 10 - Risoluzione del contratto

L'Amministrazione può chiedere la risoluzione del Contratto in tutti i casi previsti dalla normativa vigente e nell'ipotesi previste nel presente Contratto.

Ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107, l'Amministrazione può risolvere il contratto con l'Appaltatore durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del già citato D. Lgs. 50/2016;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione del presente servizio, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
- In caso di collaudo con esito negativo.

L'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto con l'Appaltatore nei seguenti casi:



*Allegato 4 alla Deliberazione n. 654 del 05.08.2022*

- Mancata tempestività nella risoluzione delle anomalie bloccanti:
  - per un numero di 2 fuori SLA su guasti bloccanti nei 6 mesi precedenti l'ultimo superamento SLA per un guasto bloccante (3 fuori SLA su guasti bloccanti totali nei 6 mesi).
- Difettosità:
  - al verificarsi di 5 guasti bloccanti nei 6 mesi precedenti l'ultimo guasto bloccante (6 guasti bloccanti totali nei 6 mesi).
  - al verificarsi di 24 guasti non bloccanti nei 6 mesi precedenti l'ultimo guasto non bloccante (25 guasti non bloccanti totali nei 6 mesi).
- Al verificarsi di 10 (dieci) applicazioni di penali nell'arco del periodo contrattuale.

L'Amministrazione deve risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:

- nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni;
- non vi sia rispondenza del servizio alle caratteristiche del presente Contratto e del Capitolato Tecnico, ovvero nel caso in cui l'Appaltatore non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali;
- cessazione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell'esecuzione del servizio, fuori dai casi previsti dalla Legge vigente e dal presente Contratto;
- di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto appaltatore;
- di frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- qualora l'Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal Capitolato Tecnico relativi alla procedura attraverso il quale è stata scelta la società medesima ovvero qualora la società non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l'esercizio delle attività oggetto della presente procedura;
- violazione delle norme e dei principi contenuti nel Codice Etico, nel Codice Etico degli Appalti Regionali, nonché nel Piano Triennale Anticorruzione;
- in cui i pagamenti all'appaltatore vengano effettuati senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A;
- il mancato adeguamento alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica.

Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, di concerto con il Direttore dell'esecuzione del contratto, dichiara risolto il contratto.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dei danni derivati ad ATS.



*Allegato 4 alla Deliberazione n. 654 del 05.08.2022*

Nei casi sopra previsti, l'Appaltatore, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti ed indiretti, che l'ATS è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento del servizio ad altro operatore.

Al verificarsi delle sopra elencate inadempienze, la risoluzione avviene di diritto quando l'ATS deliberi di avvalersi della presente clausola risolutiva e di tale volontà ne diano comunicazione scritta all'Appaltatore

**Art. 11- Recesso**

In materia di recesso si applica l'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In particolare, l'Amministrazione ha diritto, ai sensi dell'art. 1671 del c.c., di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi formalmente all'Appaltatore:

1. in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'Appaltatore è obbligato a comunicare all'Istituto le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
2. in caso di mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia, anche con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo/gestionale sulle strutture dell'ATS;
3. qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o ARIA attivassero una Convenzione avente ad oggetto le prestazioni oggetto della presente procedura;
4. nel caso la presente procedura venga aggiudicata a prezzi superiori rispetto a quelli di riferimento che saranno pubblicati dall'ANAC nel corso di vigenza del contratto, fatta salva la rinegoziazione;
5. venir meno delle condizioni iniziali previste dal presente Contratto, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal Capitolato Tecnico.

Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con l'Amministrazione, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno alla medesima ATS.

In caso di recesso dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni relative al servizio eseguite, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito.

L'Appaltatore dovrà comunque, se richiesto dall'ATS, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell'Amministrazione medesima, provocare danno alle stesse, fino al subentro di altro operatore economico.

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti gli organi di amministrazione o gli amministratori delegati o i Direttori Generali o i responsabili tecnici dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati



Allegato 4 alla Deliberazione n. 654 del 05.08.2022

alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

Non è consentito il recesso da parte dell'Appaltatore.

## **Art. 12 - Norma di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità**

### **§ 12.1- Obblighi dell'Aggiudicatario e delle filiere dei subcontraenti**

L'Aggiudicatario del Contratto ed i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della Clausola T&T. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e quelle di cui all'articolo 17 della legge 55/1990 e di seguito trascritte.

**Comma 2 art. 105, Dlgs 50/2016:** << L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati>>.

**Comma 1, art.3, l. 136/2010:** <<Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, (...)>>.

**Comma 5, lett. h), art. 80, Dlgs 50/2016:** <<Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: (...) h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55>>.



### § 12.2 – Verifiche dell'Amministrazione aggiudicatrice

L'Amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 e di seguito trascritto.

**Comma 9, art.3, l. 136/2010:** <<La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.>>

Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente NORMA DI CONTRATTO T&T nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte dell'Affidatario.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

### § 12.3 – Informazioni da inserire nella scheda T&T

Il soggetto abilitato ad operare sulla piattaforma T&T mediante autenticazione tramite SPID e/o CNS è l'aggiudicatario. Tale autenticazione permette di identificare univocamente il soggetto.

L'obbligo di raccogliere i dati riferiti a ciascun subcontratto mediante la compilazione della scheda T&T (rinvenibile in piattaforma) è in capo all'aggiudicatario.

L'aggiudicatario nella scheda T&T dovrà inserire tutti i dati di cui all'Allegato 2 della DGR XI/5408 del 25.10.2021.

### § 12.4 – Tempi e Modalità di trasmissione

La compilazione della scheda T&T a cura dell'Aggiudicatario avviene contestualmente con la trasmissione alla Stazione Appaltante della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione).

La pubblicazione della scheda sulla piattaforma avviene a seguito di validazione da parte del RUP, in esito all'istruttoria compiuta.

### § 12.5 - Sanzioni e penali

A norma di quanto previsto dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all'interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo.

La mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte dell'Aggiudicatario, è causa ostativa all'ingresso in cantiere del Subcontraente.

È equiparato al caso dell'omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all'Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero.

In tal caso l'Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti.

Nel caso l'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro.

Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a pagare una penale pari all' 1 per mille del valore del subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso.

Nel caso l'Amministrazione aggiudicatrice accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.

#### **Art. 13 – Codice del Comportamento, Piano Anticorruzione, Patto di Integrità in materia di contratti pubblici Regionali e divieto di pantouflage**

L'ATS della Città Metropolitana di Milano informa la propria attività contrattuale ai contenuti di cui al proprio Codice di Comportamento, inteso come dichiarazione dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell'Agenzia sono tenuti ad osservare e delle responsabilità di ciascuna Amministrazione nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, etc.).

Il suddetto Codice è stato adottato dall'ATS con Deliberazione n. 43 del 22.01.2021 ed è reperibile sul sito internet istituzionale [www.ats-milano.it](http://www.ats-milano.it).

L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare il Codice Generale di Comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR n. 62/2013 ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, adottato dall'ATS della Città Metropolitana di Milano con Deliberazione n. 36 del 28.01.2022.

L'Amministrazione stabilisce, inoltre, in maniera cogente e vincolante, per tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura di appalto, l'obbligo di conformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza contenuti nel Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali, adottato con DGR n. X/1751 del 17 giugno 2019 e reperibile sul sito [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

Inoltre, si rammenta quanto statuito dall'art. 1, comma 42 della Legge n. 190/2012 che ha introdotto, all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, il seguente comma 16-ter: *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri*

*autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".*

#### **Art. 14 – Trattamento dei dati personali**

Le parti si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente rapporto contrattuale nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, sia a livello europeo e nazionale, che regionale e specifica di settore.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è ATS della Città Metropolitana di Milano.

La società \_\_\_\_\_ è designata responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Ue 2016/679.

In qualità di Responsabile, la suddetta società è tenuta all'osservanza di specifici obblighi attribuiti dal citato Regolamento, nonché degli obblighi verso il Titolare, delle disposizioni e delle istruzioni documentate dello stesso, che sono specificate nel presente articolo.

#### **Audit e Ispezioni**

La ATS della Città Metropolitana di Milano, nella sua qualità di Titolare dei dati, si riserva la possibilità di effettuare audit e verifiche ispettive sulla corretta ed efficace attivazione delle misure di sicurezza e sull'osservanza degli obblighi regolamentari e normativi in materia.

Il Responsabile consentirà l'accesso alla documentazione relativa al trattamento ed alle proprie sedi su semplice richiesta.

#### **Responsabilità e Manleva**

Il Responsabile del trattamento si obbliga a tenere manlevato ed indenne il Titolare da ogni responsabilità e/o danno, anche nei confronti di terzi, nonché degli Interessati al trattamento, per azioni ed omissioni, inadempimenti di qualunque natura, imputabili allo stesso Responsabile, ai soggetti/operatori da esso autorizzati e dai subresponsabili.

La responsabilità del Responsabile in materia di protezione dei dati personali e di cui agli artt. 28 c.10, 82, 83 e 84 del Regolamento Ue 2016/679, che si richiamano espressamente, rientra nel quadro della responsabilità contrattuale e delle sue eventuali conseguenze così come disciplinata dalla presente Lettera Contratto.



In particolare, si specifica che – in caso di inosservanza degli obblighi relativi al trattamento dei dati personali – l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

#### **Obblighi del Responsabile del trattamento dei dati personali**

In particolare, il Responsabile è tenuto a:

1. garantire che i dati personali – oggetto di trattamento – siano trattati esclusivamente per le finalità connesse al rapporto giuridico da cui hanno origine ed in conformità alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali;
2. autorizzare per iscritto i soggetti che effettueranno il trattamento affidato, nonché impartire le necessarie istruzioni operative e definire le relative misure di sicurezza da osservare;
3. sovrintendere e vigilare che da parte dei soggetti autorizzati sia rispettata la normativa vigente in materia di protezione dei dati, le istruzioni impartite e applicate le misure di sicurezza, nonché mantenuto il segreto professionale e gli eventuali obblighi di riservatezza connessi;
4. mettere in atto misure di sicurezza adeguate al rischio, alla natura, all'oggetto, al contesto e alle finalità del trattamento affidato, in conformità all'art. 32 del Regolamento Ue 2016/679;
5. dotarsi di strumenti idonei ad assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi informatici, nonché di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
6. adottare idonee misure di sicurezza atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati;
7. adottare le misure necessarie a garantire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, e consentendo l'esercizio di tali diritti, sia direttamente sia in collaborazione con il Titolare, in conformità al capo III del Regolamento Ue;
8. redigere e aggiornare periodicamente, in base alla tipologia e natura dei dati trattati, un documento di analisi dei rischi effettivi del trattamento e sulla efficacia delle relative misure adottate;
9. curare e tenere a disposizione del Titolare e dell'Autorità di controllo, il Registro delle operazioni di trattamento dei dati personali effettuati per conto del Titolare ed il Registro delle violazioni dei dati;
10. dimostrare e attestare la conformità del trattamento alle disposizioni normative ed alle misure disposte dal titolare, garantendo la tracciabilità delle azioni compiute e la relativa documentabilità;



11. conservare i dati trattati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per il periodo strettamente necessario ad adempiere agli obblighi o ai compiti sopra indicati e per perseguire le finalità del trattamento e/o in base ad obblighi di legge;
12. ai sensi dell'art. 33 c. 2 del Regolamento UE 2016/679, segnalare al titolare senza ingiustificato ritardo e comunque entro le 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, ogni violazione di dati personali e di incidenti che possano compromettere la sicurezza dei dati, e a seconda dei casi, adottando direttamente e/o proponendo l'adozione di tempestive e adeguate misure di sicurezza;
13. informare, consultare e collaborare con il Titolare per tutte le questioni rilevanti anche ai fini di legge (es. richieste del Garante, delle Autorità Pubbliche, degli interessati, valutazioni di impatto, data breach etc) e per la loro risoluzione;
14. collaborare con il Garante della protezione dei dati personali nello svolgimento delle sue funzioni, riscontrando le eventuali richieste e attuando i provvedimenti adottati dallo stesso,
15. comunicare l'adesione a codici di condotta e/o a schemi di certificazioni, sigilli e marchi, che avranno l'efficacia prevista dal Regolamento Ue, ai sensi degli artt. 40 e 42.
16. comunicare i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali, se nominato e/o del Referente Privacy.

Al Responsabile è vietato:

- diffondere, comunicare e/o trasferire i dati personali a terzi senza previa informazione e/o autorizzazione del Titolare;
- effettuare trattamenti non finalizzati all'esecuzione del Contratto affidato e/o nuovi trattamenti non previamente autorizzati dal Titolare.

La designazione a Responsabile del trattamento non comporta diritti a specifici compensi e/o indennità, poiché l'attività di trattamento è necessariamente intrinseca all'adempimento dell'attività contrattuale.

La designazione a responsabile del trattamento ha la medesima durata della presente Lettera Contratto.

#### **Art. 15 - Deposito cauzionale**

A garanzia dell'osservanza degli obblighi contrattuali, si dà atto che l'Appaltatore ha stipulato, quale deposito cauzionale definitivo, polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ per una somma garantita di € \_\_\_\_\_ euro \_\_\_\_\_).



**Art. 16 - Documenti che fanno parte del contratto**

Costituiscono parti integranti del presente Contratto il Capitolato Speciale d'Appalto, il Capitolato Tecnico riferito al lotto \_\_\_\_\_, l'offerta tecnico-qualitativa e l'offerta economica dall'Appaltatore prodotte in sede di partecipazione alla gara [altra eventuale documentazione], anche se non materialmente allegati.

**Art. 17 - Foro competente**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 (Libro I – Titolo I - Sezione III) del Codice di Procedura Civile, in caso di controversie relative agli obblighi contrattuali è competente, il Foro di Milano.

**Art. 18 - Spese bollatura del contratto**

È a carico dell'Appaltatore la spesa inerente la registrazione del presente Contratto, compresa l'imposta di registro e di bollo, nessuna eccettuata o esclusa. L'imposta di bollo deve essere assolta virtualmente in ragione di 16,00 euro per ogni 4 pagine di foglio uso bollo (D.P.R. n. 642/1972) attraverso il canale PagoPA.

**Articolo 19 - Clausola finale**

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto. Amministrazione Appaltante e Appaltatore dichiarano, quindi, di approvare specificamente le singole clausole nonché il loro insieme.

Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. Inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comportano l'invalidità e l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravviverà a detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti. In caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Per l'Appaltante

Il Direttore Generale

\_\_\_\_\_

Per l'Appaltatore

Il Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_